Michele Leicht

Vicende del diritto in Friuli

NOZZE
SASSOLI DE' BIANCHI-LEICHT

All' Onorevole Pier Silverio Leicht Deputato al Palamento.

Carissimo Leicht,

con la data del giorno che all'altare, fonte reintegrata del santo diritto familiare, tu conduci sposa la tua figliuola cara, ti vogliamo presentare e dedicare, prima che appaia stampato in pubblico nel XXIV volume delle nostre Memorie Forogiuliesi, *questo scritto del Padre tuo, ancora, dopo tanti anni, degno di apparire in luce.*

Scrivendo i nostri due nomi vicini al tuo carissimo e unendo al tuo luminoso il ricordo di noi, dalle vicende della vita portati l'uno dall'altro lontani, ci pare di ritrovarci ancora in quell'anno del 1905 nel Museo ed Archivio della tua Cividale, tra il dolce splendore degli ori, degli avori e delle miniature, seduti al grande tavolo gravato dagli schedari, dove già il Padre tuo ha adunata e facilitata tanta sapienza di storia friulana e osare ivi e concordare, noi tre, la fondazione delle Memorie Forogiuliesi.

Che speranze, che cori! Tanta bellezza d'arte, nella deformazione barbarica, gotica, langobarda e carolingia, pure ancora memore di Roma e di Bisanzio e che nella barbarie pur segna una nuova unità di vita per tutta l' Italia nostra, e in essa la Civitas Austriae *non meno di Brescia, di Verona, di Pavia, dei Ducati di Benevento e di Spoleto brilla nella notte di grande luce, e il culto che attraverso i secoli hanno avuto a Cividale i buoni studi (e ne dan prova le sue antiche stamperie) ci davano baldanza di crearvi, unendo tanti altri con noi, degli studi medie-*

vali un centro nuovo di attività gagliarda per tutta la Nazione. Bene erano da spendervi tutte le nostre vite.

Per il sapere, per la storia; ma ci moveva non meno il bisogno di tener viva la fiaccola della Patria, lì oltre sul confine, quando Gorizia, Trieste, Istria, Dalmazia erano dei tedeschi e tendevano le braccia incatenate, e l'Italia dormiva. Quasi un quarto di secolo da allora a oggi; e oggi la Patria è reintegrata e ben altrimenti vigile sul conteso confine, e oggi il Governo alte cose vuole e comanda.

Se il pensiero e l'attività dello studioso sempre precede e prepara l'azione; quanto già dall'opera del Padre tuo e, poi, dalla tua, così fervida e continua, devi tu per la Patria non meno che per gli studi trarre compiacimento.

Ma basti. Hanno i ricordi buoni un'attrazione che si fa più dolce quanto più possono vagare senza segnati confini nel tempo lontano. Per allora e per oggi tra gli amici tuoi ricorda anche noi due, uniti insieme, allora come oggi, e sempre più nel tempo, devoti a te e alla tua famiglia cara.

Addì 25 Settembre 1929-VII.

Tuoi aff.mi
GINO FOGOLARI
LUIGI SUTTINA.

UN MANOSCRITTO INEDITO SULLE ' VICENDE DEL DIRITTO IN FRIULI , DI MICHELE LEICHT.

Nel 1927 si compirono cent'anni dalla nascita di Michele Leicht, uno dei più penetranti ricercatori della storia friulana. Egli nacque a Tarcento, da antica famiglia, che le guerre Napoleoniche avevano portata in Friuli da Mantova, dove s'era stabilita sin dalla prima metà del settecento. Il Leicht trascorse la sua giovinezza a Venezia e fece i suoi studi all' Università di Padova. Nel febbraio del 1848 prese viva parte ai moti rivoluzionari, dei quali furono protagonisti gli studenti padovani e nel marzo successivo si distinse nella presa dell'Arsenale di Venezia. Era ciò naturale perchè i suoi parenti avevano, molti anni prima, militato coi Cisalpini e con Napoleone, la sua famiglia materna aveva dato nel vescovo di Forlì barone Bratti, uno dei dignitari del regno italico, e più tardi il suo prozio paterno Giuseppe Ferrari era stato complicato nei processi di Brescia del 1821. Durante l'assedio di Venezia, Michele fu ufficiale d'artiglieria agli ordini di Carlo Mezzacapo.

Dopo le infauste vicende italiane nel 1849, riprese gli studi e si laureò a Padova; entrò quindi nella magistratura. Subì negli anni seguenti molte amarezze e persecuzioni per ragioni politiche, sinchè nel 1865 fu rimosso dall'ufficio. Avvenuta la liberazione del Veneto, fu procuratore del Re a Belluno e poi Sostituto procuratore generale alla Corte d'Appello di Macerata e di Venezia,

indi passò alla Corte di Cassazione di Torino. Nel 1891 andò in pensione quale procuratore generale.

Giurista di grande valore, oratore forbito, aveva cultura vastissima e si dedicò a studi vari, nei quali lasciò notevole impronta. Così fu tra i primi, in Italia, ad indagare il problema dei resti preistorici e fu in amichevole relazione col Pigorini, coll'Hildebrand ed altri valentissimi studiosi di quella materia. Ancor oggi vengono ricordati i suoi studi sull'età preistorica nel Bellunese e nella Valle del Natisone. Nel tempo stesso iniziò sin dal 1865, per il primo, la raccolta dei canti popolari friulani pubblicando indagini filologiche che destarono l'interesse dell'Ascoli, del Flechia e d'altri maestri in questo campo.

Più tardi però egli, abbandonata questa varietà di ricerche, si restrinse a studiare in modo particolare il problema storico-giuridico friulano e pubblicò sul proposito importanti memorie. Tali sono gli studi sugli statuti di Cividale, sui giudizi feudali del Friuli, sul formulario medievale dei notai friulani, sulle linee generali della Costituzione friulana. Tali indagini sono molto interessanti, giacchè il Leicht intravide, in un tempo nel quale l'indirizzo degli studi storico-giuridici italiani era quasi interamente volto ad illustrare i rapporti del nostro diritto medievale col diritto germanico, impensate relazioni fra istituti nostri ed istituti del diritto pubblico formati specialmente, nella decadenza romana.

Fra i manoscritti che il Leicht lasciò alla sua morte v'è anche un'opera inedita che porta il titolo *Vicende del diritto in Friuli.* Essa, nel suo schema primitivo, avrebbe dovuto presentare al lettore le linee principali degli ordinamenti giuridici friulani nell'età patriarcale e nella successiva età Veneta; in realtà però l'eminente autore svolse solo una parte del tema: quella cioè che riguarda il diritto pubblico. Soltanto negli ultimi due capitoli egli oltrepassa questa materia e vi troviamo fugacemente toccato il tema della famiglia e più ampiamente quello degli statuti. Forse questi due capitoli sono un saggio di parte dell'opera che il Leicht non potè compiere, poichè, come egli stesso dice ini-

ziando la trattazione degli statuti, « non è nei limiti ristretti di « questo lavoro che si possano svolgere tutte le questioni che sor- « gono e tutti i temi che si presentano nel raccogliere i varii « istituti friulani e nell'accennare alle trasformazioni loro ».

Per un caso singolare il manoscritto fu sottratto al saccheggio della casa di campagna appartenente alla famiglia Leicht nei pressi di Cividale, mentre tutte le altre carte furono dagli invasori asportate e forse distrutte. Esso merita d'esser fatto conoscere agli studiosi, nelle sue linee essenziali, giacchè se anche si debba considerare come un primo abbozzo e sia lacunoso e incompleto, offre un disegno importante ed è pieno di sagaci e suggestive osservazioni. Ne diamo, nelle pagine seguenti, un assai ampio riassunto.

LA REDAZIONE.

1. LA COSTITUZIONE POLITICA FRIULANA.

Nell'esordio, il Leicht osserva che lo svolgimento del diritto friulano ha un carattere molto particolare, così che non si può confondere con quello delle provincie venete finitime. Ciò dipende dalle peculiari condizioni della sua storia. In essa troneggia per lungo tempo la figura del patriarcato Aquileiese che non ha però sempre la stessa importanza. L'A. ritiene che la storia del patriarcato si possa dividere in cinque periodi: nel primo, esso ha carattere esclusivamente ecclesiastico; nel secondo, che si inizia coi Carolingi comincia ad assumere importanza civile; nel terzo, che si può far principiare colle concessioni di Enrico IV ha prevalente carattere politico; nel quarto, che segue immediatamente alla caduta del governo politico nel 1420, conserva ancora alcune attribuzioni civili ma riprende il prevalente carattere religioso, che nel quinto, cioè negli ultimi tempi precedenti alla soppressione, rimane unico.

Già nell'età Longobarda e più ancora nella Franca, il potere regio ha larga ingerenza nella nomina patriarcale e ciò fa sì che, fin dai tempi Longobardi, il patriarca, se anche non aveva poteri d'indole pubblica e la sua sfera d'azione era esclusivamente ecclesiastica, assumesse però una notevole importanza politica, quale principale vescovo del regno. Più tardi le donazioni imperiali aumentano successivamente il patrimonio della chiesa Aquileiese e i suoi privilegi, sino a dare al patriarca, per opera dell'imperatore Enrico IV, il Ducato del Friuli, il Marchesato d'Istria e la Contea di Carniola, costituendogli un importante stato territoriale. Tale stato si mantiene attraverso a varie vicende sino al 1420, quando esso cade sotto i colpi di Venezia, che s'impossessa del Friuli. L'A. si sofferma a considerare i vari motivi della caduta e pone in particolare rilievo il fatto che il pontefice in quel momento guardava con sospetto il patriarca Ludovico di

Teck stretto aderente dell'imperatore Sigismondo, avversario della Chiesa Romana.

Lo svolgimento del patriarcato, quale grande istituto di diritto pubblico, ha caratteristiche che fanno distinguere la regione friulana dalle rimanenti dell'Italia superiore e centrale, nelle quali la dissoluzione del feudo è rapida. I patriarchi furono severissimi nel mantenere l'unità del loro grande feudo e soffocarono con durezza ogni tentativo dei loro vassalli laici ed ecclesiastici, dei quali alcuni non dimenticavano di essere stati originariamente alla dipendenza diretta dell'imperatore. Tale la lotta contro l'abate di Sesto e contro i feudatari liberi. Il parlamento fu, secondo l'A., la formola di transazione per la quale da un lato tali feudatari decaduti poteron difendere una parte delle loro prerogative, mentre il patriarca ebbe il modo d'impedire allo stato di disgregarsi. A rafforzare il patriarcato contribuirono poi da un lato gl'imperatori che sostennero, come fece in particolare Federico II, il patriarca in queste lotte, vietando gli abusi dei feudali e dei comuni, dall'altro il papa che strappò al Capitolo Aquileiese il diritto all'elezione patriarcale, togliendo con ciò un fomite di discordie.

L'A. si sofferma qui a parlare della potestà patriarcale e ritiene che essa, anche dopo che l'elezione fu presa dal pontefice, derivasse da due fonti: la parte politica dall'investitura imperiale, la religiosa dalla nomina pontificia. L'espressione della diversità dei due momenti si aveva nelle due prese di possesso, che avvenivano per la potestà religiosa ad Aquileia, per la laicale a Cividale. Sono pure queste le due città capitali del patriarcato per l'una e per l'altra mansione. L'emergere di Udine, secondo l'A., è frutto della costituzione di una nuova nobiltà.

Dopo aver accennato alle cerimonie che accompagnavano l'ingresso del patriarca e che seguivano la sua morte, e alle famiglie che vantavano particolari diritti in questi casi, viene poi a parlare della sede vacante e si sofferma brevemente sui diritti del Capitolo Aquileiese in tale circostanza. Passa poi a parlare della condizione di Friuli sotto la repubblica Veneta. Il sovrano non risiedeva più in Friuli, bensì a Venezia ed era necessario, per andarvi, un preventivo permesso del Luogotenente veneziano in Friuli. La dedizione non fu di certo pacifica, e poco dopo gli avversari dicevano che gli Udinesi eran divenuti « sclavi Venetorum » e che bisognava vendicare la perdita della libertà, nel sangue di coloro che avevano date le chiavi di Udine

ai Veneziani. Al sovrano Veneziano, dopo la dedizione spettava la risoluzione dei conflitti fra i corpi principali della provincia: tale il celebre contrasto fra il parlamento e la città di Udine.

La conquista di Venezia rappresenta la mutazione del confine dell'impero che prima era al Sile di Sacile e viene arretrato all'Isonzo. Venezia ricupera il Friuli alla continuità della politica Italiana. Ciò non vuol dire però che i Friulani non avessero mantenuta anche prima la loro italianità linguistica e culturale: basta pensare al linguaggio ladino parlato dalle loro genti. È un problema da studiare il vedere quale progresso abbia portato in questo svolgimento il mutamento, avvenuto alla metà del dugento, del patriarcato, di ghibellino in guelfo e la venuta di numerosi toscani.

A capo della « Patria » nel tempo Veneziano stava il Luogotenente: grande magistrato appartenente all'aristocrazia della Dominante, che veniva in paese con solennità di grande importanza. Anche le altre alte cariche dei territori friulani non soggetti al Luogotenente, come il provveditore di Cividale, il generale di Palma, il provveditore di Pordenone, il podestà di Sacile, nonchè i principali ufficiali che assistevano sia il Luogotenente che questi altri governatori territoriali, erano nobili Veneziani.

Al Luogotenente spettava il giudizio di terza istanza.

Interessanti sono le relazioni che il Luogotenente presentava nell'uscir di carica al Senato Veneto, nelle quali si trova un'esatta descrizione della condizioni della provincia.

2. LE ISTITUZIONI FEUDALI.

L'A. passa quindi alle istituzioni feudali del Friuli e premette come la caduta del governo patriarcale non possa concepirsi come il semplice portato dell'ambizione territorale di Venezia e dell'Impero. Il patriarcato aveva in sè i germi della dissoluzione del suo principato, perchè vi era una contraddizione tra la sua natura ecclesiastica ed i fini politici ai quali era legato il suo potere temporale costituito dagli imperatori non già per ragioni di pietà religiosa, ma perchè essi credettero più sicuro affidare provincie importanti a Vescovi, anzichè a signori laici,

certe com'erano in quel periodo che i primi sarebbero stati sempre loro ligii, perchè eletti da essi, mentre i secondi erano facilmente trascinati a ribellioni ecc. Quella contraddizione ha la sua più evidente esplicazione nella scomunica che colpisce non di rado il patriarca, quando il papa crede che egli agisca contro le sue direttive politiche. Chiamato a giustificarsi dal papa dell'impresa di Cavolano, il patriarca Bertrando di Saint Ginesio indi beato, rispose che egli non intendeva dar spiegazioni di sorta perchè l'impresa era stata da lui condotta come principe e non come vescovo.

Viene quindi a parlare del feudo Friulano e delle caratteristiche, che lo distinguono dal feudo italiano e desume dalle controversie fra l'abate di Sesto e il patriarca e fra questo ed i feudali « liberi » Friulani, l'opinione che questi signori tentassero di apparire come direttamente dipendenti dall'Impero, mentre così non avvenne, al contrario di quanto riuscì a molti feudali del resto d'Italia. Il nesso della « Marca Friulana » vinse le loro velleità autonomistiche, malgrado i loro tentativi per sottrarsene, fra i quali è da ricordare quello avvenuto nel 1220, quando i suddetti « liberi » Friulani per togliersi all'obbedienza patriarcale si ascrissero alla cittadinanza di Treviso.

Accanto ai liberi, troviamo i ministeriali fra i quali andarono a finire anche molti liberi per aver commisto coi ministeriali il loro sangue a cagione di matrimonio.

Distinzioni queste di libertà o non libertà nei feudali, che finirono soltanto nel tempo Veneziano, quando la Dominante dichiarò di considerare alla stessa stregua tutti i nobili che sedevano nel parlamento.

Vi sono poi i feudi di abitanza che obbligano alla difesa di un dato castello o terra ed ammettono la trasmissione ereditaria alle donne e la divisione fra coeredi, perchè al Signore appariva indifferente che l'obbligo militare fosse assunto da uno o da più persone.

Nelle città vi erano pure abitanze feudali costituite dalle curie o *curtes* di alcuni signori. Queste curie cittadine erano contrade soggette ad un signore feudale: così a Cividale i feudatari di Zuccola possedevano una curia o contrada in borgo di Ponte, come è detto da un documento del 1280, e pretendevano che, chiunque vi abitasse, fosse loro servo di masnada. Questi obblighi però vengono più tardi attenuandosi e i possessori di case o beni in tali curie le possono negoziare trasmettendo al compratore l'obbligo del modico censo. Colla costituzione del comune,

questo viene allargando la sua giurisdizione e la sovrappone a quella dei feudali.

Il feudo viene poi a diminuire la sua efficienza anche colle vendite che erano largamente consentite e trasformavano il vincolo feudale, che originariamente aveva un carattere assolutamente personale, in un onere di carattere analogo a quello del censo.

Ricorda numerosissime vendite di castelli raccolte dal Bianchi e da altre fonti e rammenta che il feudo poteva anche esser esecutato per debiti. I Veneziani si preoccuparono di un tale stato di cose ed emanarono due decreti, il primo 1633, 17 febbraio prescrive che « dei beni posti in Udine conceduti dalla pub- « blica manificenza non possono verificarsi alienazioni a titolo « di feudo, livello o censo »; la seconda ducale è del 1635 ed ordina che « i beni feudali nella Patria del Friuli potranno essere « alienabili colla intelligenza ed assenso del luogotenente e pre- « ventivo pagamento del laudemio ». Nello stesso modo si comperavano a contanti le giurisdizioni feudali annesse o no a castellanie.

Tali giurisdizioni non si estendevano però di regola ai reati maggiori e i ripetuti tentativi in questo senso furon sempre respinti sia dal patriarca, che da Venezia.

Il feudo veniva devoluto al signore per la cessazione della linea feudale: e per tale circostanza era impedita al feudale rimasto ultimo della sua casa, la vendita del feudo, affinchè non venisse con essa frustrato il diritto del signore. Poteva poi venire il feudo confiscato per fellonia o per mancata rinnovazione dell' investitura.

L'A. ricorda poi le curie dei pari convocate così dal patriarca per i suoi vassalli, come da costoro per i loro dipendenti feudali e le relative decisioni. La rappresentanza del feudo era chiaramente designata nel caso di feudi personali; ma c'erano poi le abitanze feudali; le città che erano anch'esse complessi feudali così che vediamo Udine investita regolarmente dal Doge nel 1627, 27 aprile; i consorzi fra coltivatori di un « maso » feudale; le vicinie di abitanti di paeselli pur essi beneficati con terre feudali. Tutti questi feudi nobili od ignobili avevano le loro particolari regole per la rappresentanza. Così tale regola, per i feudi parlamentari, stabiliva chi dovesse rappresentare, per turno, il feudo in parlamento, chi dovesse tenere la presidenza del placito, chi rispondesse degli obblighi militari e di curia.

Altre regole determinavano le modalità della successione.

È interessante notare come, anche nei feudi ignobili consistenti in poche terre e spesso nell'unità fondiaria friulana, cioè nel « maso » si trovavano consimili regole che prescrivevano come i possessori eleggessero chi riceveva le notifiche e rispondeva degli aggravi fiscali ecc. Del pari nelle vicinie parrocchiali v'era chi rappresentava per delega i vicini. Consimile costituzione aveva anche il gruppo militare che formava la cellula delle « cernide » ossia milizie paesane: la « cernida » ossia chi era chiamato alle armi, prima di esser scelto dallo stato era scelto dal gruppo dei *massari* obbligato a questo servizio. Questa simiglianza di ordinamenti feudali e non feudali fa ritenere l'A., che gli ordinamenti del feudo friulano riposino in buona parte su ordinamenti preesistenti che il feudalesimo ha poi irrigiditi col suo procedimento abituale.

3. IL PARLAMENTO FRIULANO.

L'A. viene poi a parlare del parlamento friulano. Egli osserva che lo storico friulano Palladio vuole riallacciare il parlamento al mallo Franco. Tale opinione trova una base nelle somiglianze esteriori dei due istituti: manca però la prova della continuità. Egli ritiene che l'origine del parlamento si debba cercare nel momento nel quale, mercè la concessione della contea del Friuli e d'altri territori al patriarca, si costituisce lo « Stato » friulano. Questo stato ha una particolare fisionomia: non è una provincia del Regno, ma bensì gli appartiene con caratteri propri che derivano dal fatto che si tratta di una « marca » cioè d'un territorio di confine.

Il parlamento è il consorzio dei corpi costituenti la marca, le unità, la cui esistenza era riconosciuta per l'esercizio di funzioni regie: così i vassalli, i ministeriali, le custodie ed abitanze, i corpi religiosi con giurisdizione e senza, e le gastaldie. Avvengono poi, in progresso di tempo, dei mutamenti perchè molte abitanze divengono feudi retti e legali e taluni consorzi prendono veste di consigli comunali, ma ciò senza mutare la sostanza.

I feudali non intervengono quali persone, ma in rappresentanza del loro feudo: così avviene che i sotto-vassalli o valvassori non partecipano all'assemblea. Il marchese-patriarca poteva però chiamar altri come « vocati ».

Nel parlamento si sviluppa il concetto della « rappresentanza ». Così il patriarca si fa rappresentare nel parlamento contro Rizzardo de Camino da un *prolocutor*, mentre egli agisce come accusatore; così nei consorzi feudali, per quanto si moltiplichi la famiglia, il voto resta unico e quell'uno rappresenta tutti.

Passa quindi in rassegna le voci parlamentari e confronta quelle del tempo di Pagano con quelle che risultano dall'ultima convocazione avvenuta nel 1805, senza che ci siano sostanziali modificazioni.

Quanto al diritto del parlamento di fronte al sovrano patriarca, esclude che le funzioni dell'assemblea fossero meramente consultive, mentre invece il parlamento dà *provvisioni* in ogni materia e lo dimostra una serie di testi.

Il parlamento aveva funzioni giudiziarie di prima istanza in certe particolari cause, come quelle relative alla libertà delle persone; di seconda istanza per gli appelli provenienti dal giudizio patriarcale.

Il parlamento non fu soppresso nell'epoca Veneta, come ci si sarebbe potuto aspettare, ma vide, invece, ridotte grandemente le sue funzioni: esse si limitano alla divisione degli aggravi fra i membri parlamentari e la giunta funge da consiglio del luogotenente.

Al cadere della Repubblica Veneta i nobili Friulani tentarono la difesa del parlamento ed abbiamo in questo senso scritti del co. Detalmo di Brazzà e del co. Francesco di Panigai pubblicati nel 1798: il parlamento fu riconvocato nel 1805 dal governatore Austriaco, ma fu soppresso poco dopo.

Quanto all'appartenenza al parlamento, l'A. osserva che, nell'epoca Veneta, alcuni territori friulani se ne staccano: così Cividale che dipende direttamente da Venezia, come pure Palmanova eretta in fortezza e residenza del Generale; così S. Daniele e S. Vito al Tagliamento, che dipendono dal patriarca, ed altre terre esenti. Vi appartengono membri ecclesiastici fra i quali le badesse d'Aquileia e di Cividale. Questo non desta meraviglia, perchè nel feudo d'abitanza Friulano il servizio militare annesso al feudo stesso può essere prestato anche da cavalieri stipendiati, sicchè nulla vieta che la badessa possa fare altrettanto e comparire in parlamento, quale titolare dei diritti feudali del suo monastero.

4. L'AVVOCAZIA AQUILEIESE.

L'A. viene poi a parlare dei giudizi della marca friulana ed esordisce col soffermarsi sull'avvocato, il quale sostituiva il patriarca nelle funzioni giudiziali. L'avvocato era in origine di nomina imperiale; più tardi però l'avvocazia ricadde al patriarca e l'avvocato dipese da questi e lo assistè nei placiti maggiori, nei quali si esercitava la giurisdizione criminale. L'avvocato divide perciò i proventi che scaturiscono dal giudizio col patriarca.

Avvocati sono per lungo tempo i conti di Gorizia, i quali si valgono della loro qualifica per avanzare contro il patriarcato continue pretese, fra le quali quella di esercitare durante le vacanze della sede pienezza di poteri. Il patriarcato tendeva a restringere questi diritti del conte di Gorizia, quale avvocato; altre restrizioni derivavano dai mutamenti intervenuti in progresso di tempo nella condizione delle varie classi. Così nella convenzione del 1355 fra il patriarca Nicolò ed i conti, sono omessi i diritti riconosciuti in una ricognizione del 1202, per la quale spettavano all'avvocato in consorzio col patriarca, i beni dei macellai, sarti, osti e panattieri.

Ricorda poi le varie avvocazie del Friuli e in relazione all'opinione del primicerio co. Florio, il quale riteneva che tutte le avvocazie esistenti in Friuli in mano di famiglie feudali, ritraessero le loro lontane origini dai diritti avvocaziali del conte di Gorizia, rammenta le numerose vendite di tali diritti vertenti su singole chiese e paesi fatte dai conti a feudatari friulani nel secolo XIII.

Accanto agli avvocati del patriarcato, del vescovo di Concordia, dei vari monasteri, ci sono altri avvocati che esercitano un ufficio assai più modesto: è l'avvocato che, a nome del patriarca, tiene lo speciale giudizio del mercato di Cividale; esso è un semplice funzionario patriarcale. L'avvocazia della chiesa d'Aquileia e delle altre chiese scompare col passaggio del Friuli alla Repubblica Veneta perchè ormai non v'è più un signore ecclesiastico da rappresentare o da difendere.

5. GIUDIZI DELLA MARCA.

Sosta poi per un istante sui « milites de sacho » che si trovano in varie parti del Friuli: così a Cividale si trovano obbligate alle « waite » cioè guardie cittadine, i « milites sachi » dei prossimi villaggi di Carraria e di Valenzano; a Premariacco vi è un borgo di sacco e così a S. Daniele ed a Sacile ed in vari documenti del trecento si parla di un « ministerium de sacho ». L'A. crede che questi « milites » si rannodino al « socaggio » dei popoli nordici. Nella legge Salica i « sacibarones » son coloro che hanno l'obbligo d'intervenire ai placiti di giustizia, ossia al mallobergo; in Inghilterra si parla invece della « soca » come dell'obbligo spettante a nobili ed a villani di esser presenti ai giudizi. Pertanto il « sacho » friulano sarebbe l'obbligo d'intervenire al placito, obbligo che noi vediamo perdurare molto a lungo, giacchè i processi e le liti erano decise in Friuli secondo il parere espresso dagli « astanti », cioè da coloro che erano intervenuti al giudizio. L'origine di questi si riconnette, secondo l'A., all'epoca Germanica, attraverso lo scabinato Franco. « Scabini » sono infatti ricordati anche in carte del X secolo dei territori del Veneto orientale contermine ed il ricordo si è conservato nel cognome friulano « saccavino » che corrisponde a « scabino ». Gli « astanti » continuano in Friuli a giudicare anche nell'epoca Veneta. Viene poi ad esaminare i giudizi feudali, come altra specie di giurisdizione della marca.

Nei documenti friulani sono più volte ricordati i giudizi resi su materie feudali dalle curie, nelle quali intervenivano i « pari » a sentenziare circa le controversie fra i signori feudali del loro stesso rango. Si avevano perciò giudizi di vassalli patriarcali e così pure di vassalli subordinati a costoro: così troviamo la curia dei feudali dell'abate di Sesto, dei vassalli dei signori di Prampero, dei signori di Spilimbergo ecc. Venuti i Veneziani, unico giudice dei feudatari è il Luogotenente.

Accanto ai giudizi ordinari ed ai giudizi feudali vi è poi il giudizio straordinario del Maresciallo patriarcale.

Quanto alla divisione della giurisdizione ordinaria, il giudizio di sangue, ossia dei delitti che portavano all'uccisione a gravi ferite ecc. spettava al patriarca, salvo il caso di pochissimi feu-

datari che avevano ricevuto, oppure s'erano arrogata tale parte della giurisdizione.

Ricorda poi come si fosse organizzato lentamente, in Friuli, un diritto d'appello che poi si svolse più ampiamente nell'epoca Veneta. Inappellabili erano le sentenze del Parlamento, nei casi nei quali questo corpo decideva intorno a controversie giudiziali, o del patriarca quando decideva nell'ultimo grado di giurisdizione.

In questo ordine di giudizi avvennero ulteriori trasformazioni. Già nel sec. XIV a Cividale gli astanti si riducono a giudici scelti per un certo determinato periodo fra i possidenti o boni homines. Così a Spilimbergo s'introducono « jurati » che, a nome dei signori del luogo, decidono le cause. In complesso però i giudizi rimangono organizzati sulla base degli astanti fino al cadere della Repubblica, malgrado che nell'ultima epoca patriarcale le fiere opposizioni della curia pontificia tentassero costringere il patriarca ad abolirli.

6. ORGANIZZAZIONE MILITARE.

L'A. passa quindi a parlare della organizzazione militare dello stato Friulano e ricorda come già nell'ultima età Romana, caduto il Norico in potere dei barbari, i passi alpini e le valli del Friuli dovessero essere muniti di quegli « oppida, castella et burgi », dei quali parlano le costituzioni Teodosiane e gli storici del basso impero: i Goti devono aver mantenute e accresciute tali difese e così i Longobardi. Le grandi valli Friulane della Livenza, del Tagliamento, del Natisone e dell'Isonzo ebbero così sbarramenti mercè castelli e cortine.

Così pure lungo le strade militari ci furono pure posti fortificati che le guardavano, e questo già dall'epoca Romana. A tale organizzazione andava congiunto il carattere pubblico dei prati che fiancheggiavano le grandi strade e servivano per nutrire i cavalli dei soldati in marcia. Ancora all'epoca Veneta tali beni, quantunque concessi in uso ai comuni, erano considerati dalla Repubblica come « beni del beato Marco ».

L'organismo militare friulano porta impronte Romane se anche alterate da modificazioni barbariche: l'A. cita in proposito

l'organizzazione in *decenae* o decanie che si conserva ancora nel secolo XIV: dagli elenchi conservatici dai documenti risulta infatti che i pedoni delle 'cernide', ossia della leva militare che era praticata fra gli abitanti rurali, eran presi in ragione di uno o due per ciascuna decania. Longobarde sono invece le «arimannie» che troviamo disseminate nel paese e che hanno una particolare costituzione. Per essa i componenti del gruppo militare arimannico d'una determinata località hanno diritti di prelazione sui beni dei consorti, che possono anche annullare l'alienazione intervenuta, qualora un tale loro privilegio non fosse stato osservato.

Altri gruppi costituiti a difesa del paese, in epoca più tarda, sono i « dinesmanni » o « delesmanni » che si trovano sia in Carnia sia in altre parte del Friuli e dovettero essere di natura feudale ed anch'essi ministeriali, come suona il nome. Influenze profonde germaniche si trovano pure nella organizzazione della difesa delle città: i corpi di guardia hanno caratteristici nomi germanici cioè « waite » e « scarawaite ».

Al tempo patriarcale la difesa militare del paese è organizzata in due sezioni del monte e del piano per il Cividalese, in quattro per l'Udinese, ossia destra superiore ed inferiore del Tagliamento e sinistra superiore ed inferiore dello stesso fiume. Base del servizio militare è il possesso d'un « maso », cioè d'una quantità di terreno che negli statuti del tempo Veneto fu determinata in 25 campi. Se il maso è frazionato, coloro che lo posseggono costituiscono un consorzio. Il nome che deriva dal latino *mansio* dimostra, secondo l'A., che questa distribuzione dell'onere militare sulla base del godimento fondiario ha radici romane.

L'obbligo di militare, come pure quello di prestare servizi personali a favore dell'esercito era circoscritto alla provincia; se il patriarca, come accadde dei Torriani, volle portare i propri militi oltre tali confini, dovette trattare con loro per speciali retribuzioni. L'organizzazione militare è perciò costituita dai castellani che custodiscono, coi loro manieri, i passi, i guadi, le vie principali; dagli abitanti della pianura organizzati in decene o decanie e pronte a riunirsi ove dal Patriarca sia bandito l'appello alle armi, cioè l'eribanno, mentre la Carnia, come il Cadore, e come i singoli feudali di abitanza sono adibiti alla custodia dei territori montuosi, oppure alla guardia delle rispettive borgate e città.

Il servizio militare dei rurali così disposto ai tempi dei pa-

triarchi fu poi riorganizzato durante il dominio Veneziano con una « parte » del Maggior Consiglio del 24 maggio 1565. Il servizio militare fu allora organizzato secondo il numero dei « fuochi » ; ogni fuoco dava un uomo, ogni cento uomini avevano un capo di cento, che doveva essere stato caporale (di dieci) almeno per tre anni. Nei cento soldati dovevan esserci 50 archibugieri, 10 moschettieri e 40 picchieri. L'età prescritta ed obbligata era da 18 a 55 anni: il più giovane, nell'interno di ciascun fuoco, esonerava il più anziano.

Il deposito e la manutenzione delle armi eran presso l'ufficio della « contadinanza » a Udine. I Veneziani imposero inoltre ai vari territori loro soggetti, un certo numero di obbligati al servizio di remi nelle galere. Vi erano adibiti coloro che non s'eran dimostrati capaci d'imparare l'uso delle armi o che non intendevano i comandi; essi ricevevano una paga di 10 soldi al giorno.

Quanto ai castellani i loro obblighi erano determinati dalla consuetudine feudale. Il parlamento rivedeva però le singole quotazioni e troviamo gli elenchi da esso deliberati che fissavano l'obbligo di inviare all'esercito patriarcale uno o più « elmi », cioè cavalieri armati di corazza, secondo l'estensione del feudo e la capacità contributiva.

Lo stesso era per le comunità e così pure per gli enti ecclesiastici compresi nel parlamento. L'A. crede che in questo sistema vi siano elementi romani, intersecati ad elementi germanici. L'arimannia ad esempio è germanica in quanto che germanici furono gli arimanni che la costituirono; romano invece è l'obbligo militare dei coltivatori del suolo fondato sulla unità economica del « manso » o « maso ».

Toccato così l'argomento dell'organizzazione militare del Friuli, l'A. viene a parlare degli ordini finanziari.

7. ORDINAMENTI FINANZIARI.

L'A. dichiara di voler studiare la questione soltanto dal punto di vista dei tributi a carico dei vassalli e della stabilità delle imposte. Ogni determinazione relativa era deferita al parlamento, che conservò tali funzioni sino al cadere della repub-

lano i nuovi feudali ai quali essa aveva concesso investiture di castelli o terre nella provincia. In ambedue le questioni però, l'opposizione dei friulani fu così forte che, alla fine, la Signoria di Venezia cedette.

È interessante la storia d'alcuni consorzi d'abitanza o da'lcuni feudi famigliari costituiti in terre che crebbero, col volgere degli anni, in tal guisa da volersi alla fine costituire in veri e propri comuni. Tale è il caso del popolo di Spilimbergo che lotta contro quella famiglia feudale per aver ordini comunali e chiede alla Repubblica di Venezia un gastaldo che la rappresenti. Consimili lotte troviamo a Portogruaro contro il vescovo-marchese di Concordia.

L'Autore getta poi uno sguardo sulle milizie di queste famiglie e consorzi feudali e ricorda come nel 1424, poco dopo avvenuta la dedizione alla repubblica Veneta, fosse cura dei feudatari di chiedere il riconoscimento del loro diritto di tener servi ed uomini di masnada ciò che fu concesso. Ciò però non poteva avvenire nell'ambito dei principali comuni e Cividale lo escludeva sin nel suo più antico Statuto.

Dalla condizione di servi si esce in Friuli particolarmente colla oblazione alla chiesa; ciò che lasciava permanere tuttavia un vincolo colla *Casa Dei* e non raggiungeva l'effetto completo della manomissione nel quadrivio, della quale ci sono esempi nella marca Trivigiana ancora nella seconda metà del secolo decimoterzo.

Quanto alla cessazione della servitù, l'A. osserva che non v'ha una legge che la determini in via generale, mentre ci sono invece amplissime manomissioni di signori, quale ad esempio quella del cardinale Pileo di Prata. Egli crede che la cessazione di questo stato avvenisse a poco a poco, per il fatto che molti servi venivano manomessi e nessuno creava nuovi vincoli, giacchè lo sviluppo dell'agricoltura e dei commerci offriva alle plebi mezzo di campare senza ricorrere alla dedizione in servitù.

9. VASSALLI ECCLESIASTICI.

L'A. viene poi a parlare dei vassalli ecclesiastici e ritiene a tal proposito che parroci, curati, vicarii etc. fossero tutti compresi nel mondo feudale giacchè crede si potesse a tutta la marca friulana applicare quanto nel 1339 si diceva del vescovado di Con-

cordia cioè che « non c'è palmo di terra che non sia proprietà del vescovo ». Certo si è che anche i sacerdoti, a Cividale, erano tenuti all'obbligo di prestare il servizio di guardia alle mura, cioè la « schiriwaita ».

Altri rapporti del clero col mondo feudale derivano dal fatto che alcuni castelli erano, nel tempo stesso, luoghi sacri al culto come Castel del Monte presso Cividale, e S. Pietro di Zuglio in Carnia; così pure tali rapporti derivavano dal diritto di presentazione dato ai castellani per la nomina dei pastori delle loro giurisdizioni e per i loro diritti sulla amministrazione di tali chiese, sia direttamente, sia per mezzo della loro supremazia sulle vicinie dei villaggi che avevano diritto di nominare gli amministratori, camerari o fabbricieri. Col governo Veneto poi i conti delle fabbricerie furono soggetti a revisione da parte del Luogotenente o degli altri ufficiali della Repubblica che reggevano le varie parte del Friuli.

L'A. si sofferma poi a parlare dei diritti che le vicinie (cioè le assemblee dei villaggi) avevano sui patrimoni ecclesiastici delle singole chiese esistenti nei villaggi stessi. Ritiene anzi che la rappresentanza dell'ente morale titolare di tali beni risiedesse per l'appunto nella vicinia, così che non rimaneva margine per una esistenza separata di tale ente, distinto dalla vicinia. A questo concetto, la cui natura è esplicata dai numerosi esempi di riunioni vicinali, nelle quali si prendono decisioni relative al patrimonio ecclesiastico, conveniva perfettamente la regola che domina la politica ecclesiastica Veneziana, cioè che « i fondi nascono laici » ; dal che derivava la conseguenza della affrancabilità di tutti i livelli, censi, legati e pesi d'ogni genere gravanti su beni immobili a vantaggio di enti ecclesiastici, come fu stabilito per l'appunto dalle leggi della Veneta Repubblica applicate anche nel Friuli. L'autore chiude il capitolo parlando degli obblighi militari dei vari enti ecclesiastici Friulani, quali risultano dagli elenchi del parlamento, dai quali si ritrae che vescovadi, badie e monasteri avevano il carico di mandare elmi e balestre nell'esercito in proporzione dei loro possessi.

9bis. LE COMUNITÀ COME ENTI FEUDALI.

Nel proseguire il suo esame degli istituti feudali, l'A. passa a parlare delle comunità considerate dal punto di vista del legame feudale.

L'A. prende a considerare Cividale in quanto è città della quale rimangono, in Friuli, le più antiche prove di costituzione a comune. Essa aveva nella sua cerchia varie corti feudali come quella dei Zuccola, dei Tasotti, dei Soffumbergo, dei Cerclara. In tali corti abitavano dei livellarii legati al signore della corte da vincoli feudali. La città ci apparisce quindi come luogo ove i nobili feudali abitano numerosi in una breve cerchia, mentre nelle campagne essi sono disseminati a grande distanza, l'uno dall'altro, nei loro castelli. In origine la città appare dominata dal consorzio di questi feudali cittadini, con analogia a quanto avveniva nelle grosse terre, affidate dal signore alla custodia di alcune famiglie di nobili *habitatores*. I plebei, che son soggetti a tali feudali cittadini cercano, un po' per volta, d'acquistare un diritto proprio d' ingerirsi nelle cose cittadine. Nelle grosse terre tali tentativi accaddero in tempi abbastanza recenti ; a Spilimbergo, ad esempio, avvengono accordi fra i popolani ed i signori del castello nel secolo XV e XVI, auspice la Repubblica di Venezia, e per essi, i popolani acquistano il diritto di congregarsi, di presentare certe liste dalle quali i signori dovevano scegliere i camerari ed i giudici, d'aver un resoconto dell'amministrazione dei beni della chiesa ecc. I popolani di Portogruaro terminano le loro interminabili liti col vescovo appena nel sec. XVII. Sappiamo che, a Cividale, i signori del vicino castello di Zuccola accampavano ancora nella prima metà del trecento diritti su interi borghi della città, e sostenevano che gli abitanti del borgo del Ponte erano tutti loro servi di masnada.

Le città friulane sradicarono questi diritti coi mezzi più energici: distrussero i castelli e cacciarono le famiglie feudali dall'ambito delle loro mura. Ciò avvenne di Udine, di Cividale e di Gemona ed anche Tolmezzo beneficiò più tardi della repressione dei dinesmanni della Carnia.

Ricorda come a Gemona e Udine ci fossero tre zone, di cui la prima era la rocca e raccoglieva gli *habitatores*, la seconda era abitata dai cittadini, la terza dai borghigiani. Forse in un tempo antico tale divisione ci fu anche a Cividale. La cerchia era ampia, in modo da poter raccogliere in tempi di guerra anche tutti quei « vicini », che abitavano nei contorni immediati della città ed erano ad essa vincolati dalla giurisdizione cittadina e nello stesso tempo obbligati a prestare il loro concorso sia alla difesa, sia alla riparazione e costruzione delle opere, di munizione della città. Cividale e Udine avevano, oltre a questo attorno a sè un

gruppo di villaggi che non godevano diritti civici, ma però erano obbligati a concorrere alle gravezze cittadine.

Lo stesso più tardi fu fatto dalla Veneta Repubblica per Palmanova che ebbe assegnato, nella sua qualità di fortezza, un numero notevole di villaggi nel 1595. L'A. pone poi il quesito se le città-fortezze medievali Friulane si debbano o no considerare come veri enti feudali. La Repubblica Veneta decise la questione in senso schiettamente affermativo ed impose a Udine d'inviare al Doge i suoi rappresentanti a richiedere l'investitura feudale. Ciò accadde, ad esempio, nel 1423 e nel 1620. Vi furon dissensi circa l'estensione dei poteri feudali spettanti a queste comunità, precisamente come accadeva per gli altri feudatari; così Udine reclamò invano l'esercizio della suprema giurisdizione criminale (*sanguinolentum denarium*), mentre Cividale, attraverso a molte discussioni, lo vide riconosciuto nei secoli XVI e XVII da ripetute Ducali.

Le comunità friulane erano presiedute da un ufficiale patriarcale chiamato Gastaldo o Capitano. Al tempo Veneto tali ufficiali prendono altri nomi; così a Cividale, che dipende direttamente da Venezia, è a capo della città un gentiluomo Veneziano col titolo di provveditore.

Il consiglio comunale delle piccole città Friulane rappresenta, o almeno rappresentò nelle origini, osserva l'A., il consorzio di quei feudali che costituivano il feudo di abitanza di Udine, di Gemona, di Cividale ecc. Tali abitanze s'ingrossarono con nuove famiglie, che si aggiungevano man mano e così crebbe il nucleo cittadino del consiglio. I plebei si riunivano poi nell'arrengo da cui uscivano sindaci ai quali spettava il diritto d'intervento nelle discussioni consigliari.

Quanto alle aggregazioni alla cittadinanza non risulta affatto che si esigessero per questa speciali condizioni, all'infuori di quella di sostenere gli obblighi militari e finanziari; più tardi si cercò di mettere in mostra altri requisiti, in ispecie per dimostrare che la nobiltà Udinese aveva diritto d'essere aggregata all'Ordine di Malta, ma ciò è tardivo e consentaneo ad idee estranee a quelle che reggevano la vita del comune medievale.

Fra castellani e comuni ci fu sempre poco buona intesa, che l'A. crede dovuta al fatto che i primi erano tedeschi, mentre nei grossi centri impera l'elemento latino; vi contribuiscono poi gelosie e rancori, che la Veneta Signoria cercò di sopire, sia invitando i castellani ad eleggere il loro domicilio nelle città, dove

avrebbero avute più comode dimore e cariche comunali, sia togliendo d'autorità alcuni divieti posti in odio ad essi da alcune città: così nel 1670 una Ducale ordina alle monache di S. Nicolò che tenevano il miglior collegio femminile di Udine, d'accogliere anche le figlie dei castellani. L'A. passa quindi in rassegna la costituzione dei vari consigli dei comuni delle piccole città friulane. I dati del secolo XVI dimostrano come i nobili fossero in grandissima prevalenza. Appena un consigliere popolare figura nel consiglio minore di Gemona e così un deputato popolare contro i nobili a Udine. A Cividale ed a Sacile figurano soltanto nobili; fra questi però si annoverano tutti i dottori in giurisprudenza. Ai nobili spetta la maggior parte delle cariche. Ai popolani è riservato soltanto qualche particolare ufficio come quello del conservatore del monte di pietà di Udine; così pure un popolano figura insieme a tre nobili e a due notai nel tribunale civile.

Venezia esercitò però il suo influsso moderatore. Così a Cividale nel 1589 venne fuso l'arengo col consiglio che fu costituito definitivamente di quaranta nobili e venti popolari coll'aggiunta di 10 consiglieri.

Nello stesso modo la politica Veneziana cercò di sopire altre differenze fra ceti che erano profondamente divisi prima della dominazione di S. Marco in Friuli. Così pure essa non volle mantenuta nel Parlamento la distinzione fra castellani liberi, ministeriali ed abitatori.

10. I GIUDIZI CITTADINI.

L'A. passa quindi a parlare del giudizio cittadino che crede derivato dalla « pace regia » ossia dalla speciale tutela che il Re, nell'alto Medio-evo, esercita sulla città. Esistono perciò speciali pene che colpiscono i delitti commessi nella città, e di conseguenza un diritto diverso da quello del contado. Questo speciale diritto è poi integrato dalla « tregua » esistente fra i cittadini. È uno speciale diritto che si forma nelle città più antiche e questo ci spiega perchè Udine, dotata di privilegi cittadini soltanto nella prima metà del secolo XIII, non sia mai riuscita ad avere il diritto di sangue che spettava a Cividale, il più vecchio Comune friulano. A mantenere le tregue erano deputati speciali « treugani », che si trovano negli antichi ordinamenti Cividalesi.

A Cividale, la giurisdizione era divisa fra Gastaldo e l'Avvocato ambedue ufficiali patriarcali: il primo aveva tutte le cause di maggiore importanza da lui decise in giudizio colla assistenza di alcuni « boni homines » scelti dal comune; il secondo aveva particolare giurisdizione sul mercato e su cause minori. Dal giudizio dell'Avvocato, oltre il valore di mezza marca di denari, c'era appello al consiglio del comune, da quello del Gastaldo, oltre il valore d'una marca, era concesso appello alla curia del patriarca.

L'A. studia poi alcuni particolari attributi della giustizia comunale: tale quello di nominare e sorvegliare i tutori. Vi erano speciali magistrature a questo scopo, come i giudici dei pupilli e delle vedove eletti dalla 'convocazione' del comune di Udine e gli ufficiali sulle ragioni dei pupilli che troviamo sino dalla metà del secolo XIV negli statuti di Cividale. Questi potevano sentenziare sulla materia pupillare sino alla somma di 50 lire di denari; al di sopra la competenza era del consiglio.

Altro punto singolare sul quale l'A. si sofferma è il duello. Questo è combattuto dalla legislazione comunale, come si vede dagli statuti di Cividale del 1378: tuttavia nei documenti si trovano ricordi abbastanza numerosi di duelli di carattere giudiziario richiesti da varie persone allo scopo di liberarsi di certe accuse: per esempio, d'aver commesso un delitto, o d'appartenere al ceto servile,

A chiusa di questo capitolo, ove tratta del comune quale ente feudale, l'A. si afferma a parlare degli obblighi militari dei cittadini, cioè delle « waite » e « schiriwaite », che si trovano nelle città Friulane, come in gran parte d'Italia. Erano obblighi di guardare le porte e le mura e d'esercitare la sorveglianza notturna nella città; la « schiriwaita » gravava sui liberi proprietari e sui « livellari », la « waita » sui fittabili; la « schiriwaita » aveva sorveglianza e controllo sul servizio di « waita ». Nelle antiche disposizioni del secolo XIII, che regolano questo servizio a Cividale, queste guardie sono assegnate alle rispettive porte ed ognuno dei quattro portarii aveva la sua zona nel suburbio, che era obbligata a dargli uomini, in proporzione di uno per ciascun maso (di circa 7 ettari). Anche i pascoli eran divisi secondo questa partizione per porte. Ogni porta aveva un ' excusato ' che faceva servizio di portar ordini, in luogo della vigilanza. A tale servizio di « waita » e « schiriwaita » erano assoggettati anche gli ecclesiastici.

11. ORIGINI DELL'ORDINAMENTO MILITARE.

Tutta la costituzione friulana aveva così questa impronta militare che si rivela non solo nel vincolo dei vassalli castellani ma altresì nel carattere feudale che vedemmo pure impresso alle città e terre, nelle quali v'è tutto un sistema che abbraccia anche il territorio finitimo ed è legato alla difesa del luogo forte, ed infine nell'obbligo militare generale imposto a tutta la provincia, che grava sui rustici chiamati a prestar servizio nelle ' cernide '.

L'A. si richiede di dove derivi questa costituzione e ne ritrova le origini nella « marca », ossia nel particolare ordinamento confinario che il Friuli ebbe già nel tempo Franco e precedentemente in quello Longobardo, come dimostra la frequenza delle « arimannie », terre militari di quel popolo. Egli però ritiene che in questa organizzazione tutta diretta alla difesa del confine, si debbano riconoscere vasti residui dell'ordinamento confinario costituito dall'impero Romano, cioè della ' limenarchia '. Come si mantennero i castelli ai valichi alpini ed ai guadi dei fiumi, le motte, le cinte, le mansioni lungo le strade, così dovettero mantenersi i limitanei, i veterani-coloni, i vectigali ed i mansionari itinerari, colle loro relative terre, dalle quali traevano sostentamento. A questi vari militi limitanei presiedeva il « limenarca ».

È un'organizzazione della quale troviamo ampio ricordo nel codice Teodosiano, ma che dovette esser più antica, se Teodosio e Valentiniano nel 443 la dichiarano costituita « ex prisca dispositione ».

L'A. ricorda come queste terre limitanee fossero esenti da ogni « munus » e come perpetuo fosse il diritto di rivendicarli qualora cadessero in mani diversi da quella dei « milites ». Gravissime pene colpivano gli alienanti, ed in particolare se trattavasi dei « milites » adibiti alla difesa dei castelli, costoro eran passibili di sentenza capitale e di confisca d'ogni proprietà.

A tali istituti si debbono aggiungere gli ordinamenti delle strade, pure foggiate per il prevalente scopo militare. Lungo tali strade, dalle quali il Friuli era percorso per ogni verso, erano le « stationes », case o « mansiones » che servivano a proteggere uomini ed animali che transitavano per pubblico servizio. Ivi eran deposti i rifornimenti. Questo ordinamento fu mantenuto dai Goti, che conservarono in genere tutte le istituzioni Romane.

Quanto ai Longobardi, appare molto verosimile che essi mantenessero gran parte di tali istituti, in quanto che il loro ordinamento militare è fondato su basi essenzialmente territoriali, tanto che vige il divieto d'uscire dalla propria provincia senza uno speciale consentimento. Coi Franchi poi s'esplica il vero e proprio ordinamento della « marca » cioè « confinario », che è più logico ammettere come derivato, pur attraverso alterazioni e modificazioni molteplici, dalla « limenarchia », anzichè pensare ad un ritorno al tipo antico, dopo una totale scomparsa dei suoi istituti, avvenuta nel periodo intermedio.

12. I RUSTICI.

L'A. passa poi a considerare la condizione dei rustici, assai interessante, per il tema proposto, perchè come le plebi cittadine erano legate alla difesa locale dal fatto che ogni abitazione era frutto di una concessione legata ad un vincolo feudale ed implicava l'onere della difesa locale, così le plebi rurali erano anch'esse, attraverso alle concessioni fondiarie legate alla particolare difesa di quel determinato luogo, oltre che a quella della Marca in generale. L'A. avverte poi che i poteri dei feudatari sono distinti secondo che si esercitino sul feudo vero e proprio, oppure su un territorio più esteso sul quale han diritto di giurisdizione; nel primo si creano vincoli di *fidelitas* feudale veri e propri, nel secondo semplici diritti giurisdizionali: cosa diversa, perchè feudo e giurisdizione son cose ben distinte. Quest'ultima consisteva soltanto nel diritto di presiedere al placito e di percepire i relativi utili. I feudatari tentarono bensì di estendere tali diritti, ma non vi riuscirono.

Se si volesse concepire il grande nesso della Marca in un quadro complessivo, si potrebbe dire che castellani e comuni erano i consorti del gran feudo d'abitanza costituito dall'intiera regione Friulana, mentre i « contadini » costituivano il vassallaggio del Marchese o del patriarca nel suo personale feudo marchionale.

Questa dipendenza dei « contadini » dal patriarca fa sì che essi non possano esser confusi colle « masnade » dei castellani: rustici legati a costoro da un particolare vincolo di fedeltà, che manca anche in quei « contadini » che pure sono soggetti alla giurisdizione feudale. Ciò è dimostrato dal fatto che i nuclei di

abitanza di questi contadini possedevano un principio di giurisdizione, avevano verso il patriarca un debito di servizio militare ordinato per « fuochi », pagavano un censo al Marchese patriarca, potevano delegare anche rappresentanze per difendere presso il governo centrale i propri interessi, godevano diritti di proprietà trasmissibili. Il diritto di rappresentanza di questi gruppi rurali deriva dallo stesso procedimento, per il quale l'arrengo popolare cittadino deputa i sindaci a rappresentarlo nel consiglio, i capitoli inviano i loro delegati al parlamento, gli astanti del placito sono sostituiti da giudici.

Il rapporto dei contadini col Marchese patriarca risale al tempo nel quale il paese assoggettato alla Marca di Verona era retto da un conte, da cui deriva il nome di contado, e gli abitanti a lui soggetti ne presero l'appellativo di contadini.

Il paese, nell'originaria contea, per quanto concerne i contadini, dovette esser diviso in centurie e queste in decanie che poi rimasero coi loro decani. La base della circoscrizione era il *maso* o *manso,* di cui già vedemmo. L'A. crede che questa circoscrizione coll'obbligo militare annesso, possa derivare dalle *mansiones,* costituite nell'epoca romana, lungo le vie militari, per protezione dei viaggiatori. Ivi eran collocati dei *milites* che avevano terre in godimento e obblighi militari inerenti.

Su queste terre gravava il censo patriarcale. È dubbio però chi fosse il vero direttario di queste terre, poichè non appare che l'ommesso pagamento del canone le facesse ritornare al patriarca od ai suoi vassalli. Da una decisione presa in epoca Veneta in una causa fra i signori di Spilimbergo e quel comune, apparrebbe invece che quale direttario si considerasse, in quel tempo, il corpo stesso dei contadini. Infatti essendo estinta una famiglia di possessori d'una terra gravata di censo, viene respinta la pretesa dei feudatari che la terra fosse a loro decaduta, ed essa viene attribuita al comune.

La limitazione dei diritti del Signore su queste terre gravate da censo risulta anche, indirettamente, da uno statuto di Cividale del 1320, ove si stabilisce che, ove il possessore della terra l'avesse locata, l'obbligo militare della « waita » cittadina cada sul locatario, ciò che dimostra la trasmissibilità degl'oneri a terzi.

Venezia diede ampio respiro a questi diritti dei contadini e li protesse. Essa provvide a riunire i sindaci eletti dai vari villaggi in una riunione provinciale chiamata *Vicinia generale,* sotto la presidenza del Luogotenente. Questo Arrengo dei conta-

dini nominava i suoi sindaci generali, che rappresentavano gl'interessi del corpo della contadinanza presso il governo Veneziano. Le decisioni del Senato in materia sono prese sempre colla formula « sentiti i Sindaci generali della Contadinanza della Patria del Friuli ».

Il Luogotenente del Friuli Corner nella sua relazione del 1765 dice che la Contadinanza Friulana, di cinque in cinque anni, presentava ai Deputati della Patria (cioè alla giunta del Parlamento) i fondamenti dell'estimo reale, cioè i cosidetti « fuochi di lista » : essa però sovraintendeva anche alla riscossione delle gravezze e perciò il suo corpo composto di circa 120 giurisdizioni, alla presenza e col voto del Luogotenente e dei Deputati della Patria, eleggeva le varie sue cariche, cioè l'avvocato, lo scontro, l'agente che risiedeva a Venezia, il sovrastante alle armi, il cassiere, il ragionato. Avevano, fra l'altro, anche il compito di sorvegliare le liti concernenti i contadini, al fine di togliere abusi, tergiversazioni ecc.

Questo ordinamento ha come cellula primordiale il *maso*, ossia l'unità agraria, la quantità di beni che coltiva una famiglia. L'A. ritorna qui sull'origine del maso già, come vedemmo, da lui veduta nella *mansio;* ritiene che questa larghissima diffusione del 'maso' sia resa più regolare dalla organizzazione militare della provincia, che fu dominata dalle tre colonie di Aquileia, di Concordia e di Forogiulio (Cividale) con altri centri municipali minori come, ad esempio, il Forogiulio Carnico e la stessa Udine che l'A. crede originariamente chiamata Augusta-dunum. A completarla contribuisce l'ampio sviluppo di strade militari, colle loro fortificazioni.

Più tardi, in questo fondo Romano s'infiltrano nuclei Germanici, come le arimannie sparse in tutta la provincia e formati di *exercitales* longobardi; così la organizzazione della difesa militare di Cividale, l'unica città romana rimasta in piedi dopo le invasioni, colle sue « waite » e « schiriwaite », dinota il potente influsso dei conquistatori. Senonchè, l'organizzazione fiscale e militare dei contadini rimane estranea a questi ordinamenti germanici. Così pure i villaggi colonizzati da Sloveni, rimangono isolati dal resto della popolazione latina, com'è documentato dalla toponomastica.

13. LA RAPPRESENTANZA DEI CONTADINI.

Ricorda l'ordinamento di questa rappresentanza dei contadini. Secondo il decreto del Luogotenente Pietro Sanudo del 1557, ogni giurisdizione nominava nel settembre d'ogni anno un sindaco d'età maggiore dei 30 anni e minore dei 60; costoro si riunivano nel successivo ottobre nella casa della contadinanza a Udine ed eleggevano i sindaci generali, che dovevano essere 8, cioè due per ciascuno dei 4 quartieri nei quali si divideva la « Patria ». Essi risiedevano un mese per ciascuno, a Udine. Dovevano intervenire di persona in tutte le cause che riguardavano la contadinanza. S' interessavano poi di tutte le varie pratiche che riguardavano i rurali: imposte e prestazioni personali, alloggi ai militari di passaggio, mantenimento delle strade, conservazione delle armi delle cernide, ecc.

Qualora si dovessero portare innovazioni in questo ordinamento il Governo Veneto ammetteva di dover interrogare lo stesso corpo della contadinanza, come risulta da un grave dissenso avvenuto fra la contadinanza e il Luogotenente, che aveva modificato il modo d'elezione dei sindaci, senza questo consenso. Portata a Venezia la questione, venne risolta a favore dei contadini.

La nomina dei sindaci, come s'è visto, avveniva per giurisdizioni, ed era fatta dai decani dei singoli villaggi. Ciò mostra come il feudalesimo avesse spezzato l'antico ordinamento che doveva essere in Friuli non diverso da quello che si conservò sino al principio del secolo XIII nel Cadore e del quale si trova traccia pure nel territorio finitimo di Conegliano; colà i decani sono raggruppati sotto i centenarii, riproducendo così ancora l'organizzazione longobardo-franca. Questi decani presiedevano alla ' vicinia , composta di tutti gli uomini del villaggio, nominavano i giurati che decidevano le questioni di minor conto riservate alla giurisdizione villereccia, e rappresentavano la loro circoscrizione ogni qualvolta ve n'era il bisogno ; così, ad esempio, per la ricordata nomina dei sindaci.

Anche nel territorio di Cividale, separatosi dal resto della 'Patria' sul finire del secolo XVI, c'è una simile giurisdizione: troviamo infatti la riunione del 'Rengo dei contadini' nel palazzo

Pretorio della città, alla presenza del provveditore Veneto, coll'intervento di tutti i decani dei varii villaggi del Cividalese.

L'A. ricorda poi le lotte sostenute dalla Contadinanza a Venezia per combattere le esenzioni accordate dal governo Veneziano ai suoi gentiluomini, che acquistavano beni in Friuli, il che poi si devolveva in un maggiore aggravio per le altre terre. Dopo lunghi dibattiti i contadini ottennero nel 1603 lo scarico di questi maggiori oneri.

Altre lotte interessanti furono quelle fra la contadinanza ed i Savorgnani, i quali pretendevano l'esenzione delle loro terre feudali di Pinzano e di Flagogna per il fatto che essi erano divenuti patrizi Veneti. Questa pretesa venne però respinta.

Dopo aver parlato di altre questioni sostenute dalla contadinanza, per la pretesa d'alcuni paesi d'esser sottratti alle 'fazioni' che gravavano sul comune dei contadini, l'A. ricorda gli obblighi di costoro per il mantenimento delle strade e dei ponti, nonchè dei canali d'acqua o, come vengon chiamati volgarmente, delle « roggie ». Tutto ciò era oggetto di *regalìa,* cioè spettava ai patriarchi prima, al governo Veneziano poi, salvo che naturalmente ne erano state fatte qua e là concessioni feudali. La custodia e la manutenzione erano affidate a singoli villaggi od a gruppi di questi. Particolare è la condizione delle osterie nei villaggi, in relazione colle strade. Infatti, mentre la concessione d'apertura d'osteria spetta al Luogotenente nei villaggi dipendenti direttamente dallo stato, ed ai giurisdicenti in quelli che ne subiscono la signoria, spetta invece ai comuni nei luoghi attraversati da strada « di passo ordinario ». In questi villaggi, secondo un decreto del Maggior Consiglio del 1574 l'oste è eletto dal Comune e questo ne prende cauzione.

14. LA FAMIGLIA.

A questo punto v'ha il capitolo, al quale accennammo nell'esordio, che ha per titolo « la famiglia ». Come già dicemmo, il capitolo è lacunoso ed incompleto. Da un'annotazione contenuta in un foglio volante, si rileva che esso forse doveva costituire il nucleo d'un più vasto lavoro, a se stante, intitolato 'Dote e Morgengabio'. L'A. vi osserva come in Friuli debba

aver avuto larga diffusione il *mundio* longobardo, al quale egli richiama l'antica consuetudine Friulana, attestata da numerosi documenti dei secoli XIV-XV delle ' *dismontaduris* ' dono che veniva fatto alla sposa quando essa entrava nella casa maritale. Com'è noto da pubblicazioni dell'A. stesso, egli ritiene che tale vocabolo ' dismontadure ' non si debba già spiegare colla semplice traduzione volgare, fattane nel più recente medioevo di ' descensura ', cioè d' un presente fatto all'atto in cui la sposa scendeva da cavallo (*dismontà* Friul.), ma risalga ad una originaria *dismundiatura*, e si riattacchi ad un pagamento simbolico del mundio. Opinione accettata oggi da vari storici del diritto, giacchè di tale costumanza e vocabolo si trovan tracce anche in altre parti d' Italia.

Gl'istituti d'origine longobarda come la Morgengabe (che dura a lungo in Friuli) e le dismundiature, si accoppiano all' istituto della dote, mostrando la fusione delle genti e dei loro diritti. Si sofferma poi l' A. sulla applicazione del senato consulto Velleiano in Friuli e sulla generale consuetudine attestata dai documenti già alla fine del sec. XIV della rinunzia ai suoi benefizi: ciò che dimostra come la donna Friulana in quel tempo avesse acquistata la sua piena capacità. Si sofferma poi sulle formalità del matrimonio che, nel Cinquecento, si celebrava col tocco della mano: segno che però i giureconsulti di quel tempo cominciavano a ritenere equivoco.

Viene quindi brevemente ad intrattenersi sull'argomento della tutela, e vi ricorda come i comuni avessero costituito ufficiali alle ragioni dei pupilli e fossero nominati tutori e curatori. La donna già nel secolo XV assumeva la tutela dei figli e per sentenza giudiziale le era data facoltà di alienare i beni pupillari.

Accenna poi all' istituzione, propria del Friuli, secondo gli statuti della Patria, della decisione dei conflitti fra parenti mediante amichevoli compositori eletti dai parenti medesimi. Questo si attaglia alla composizione molto serrata del gruppo famigliare, che si rivela anche nel retratto famigliare mantenutosi nella legislazione Friulana, anche a tempo Veneto. V'ha però eccezione per il territorio Cividalese, che non accettava la costituzione *de agnatis et vicinis* degli statuti della Patria, dove appunto tale diritto di rivendicazione dei parenti era sancito, accoppiandosi all'altro retratto dei proprietari contermini. Più tardi il principio svegliò opposizioni anche in altre parti della provincia e nel secolo XVIII era ripudiato anche a Gemona.

Ricorda poi come lo spirito della legislazione longobarda che parificava i figli maschi nello svolgimento del diritto ereditario, si manifesti nella famiglia friulana, e si palesi anche nel diritto feudale, contrapponendo il concetto del consorzio fra discendenti dell'originario investito, a quello della prevalenza assoluta del primogenito che è insito nel diritto feudale Franco.

15. GLI STATUTI FRIULANI.

L'opera del Leicht si chiude con un lungo ed importante capitolo sugli Statuti.

Egli vi accenna in primo luogo alla formazione della consuetudine che precede quella vera e propria *transazione* fra i diversi diritti che si trova consacrata negli statuti. In genere gli statutari non erano dotti e perciò gli elementi romani che si trovano negli statuti, salvo alcune eccezioni, non si devon credere introdotti da costoro, giacchè l'influenza dottrinale del diritto romano rinnovellato dalle celebri scuole Italiane, comincia nella provincia friulana quando gli statuti s'erano già formati: l'A. crede pertanto che tali istituti derivino dalla consuetudine precedente. Si deve poi escludere che essi procedano dall'influsso della Chiesa Aquileiese, poichè, secondo l'A., non v'ha alcuna traccia che permetta d'asserirlo. Del resto al momento nel quale si formano gli statuti, la Chiesa aveva un diritto proprio, distinto dal diritto Romano. Altri elementi derivano dal diritto Longobardo e qualche influsso esercitò pure il diritto Franco come si può arguire dalle solite formule della 'vestitura' simbolica.

L'A. entra poi nell'esame degli statuti, fra i quali distingue quelli generali, rappresentati in Friuli dalle costituzioni parlamentari (*Constitutiones Patriae Foriiulii*) e quelli particolari, cioè gli statuti delle città, delle terre e dei villaggi; mancano gli statuti feudali. In Friuli gli statuti particolari, anche se appartenenti a città antiche, come Cividale, hanno una materia ristretta, giacchè non possono entrare nel campo riservato alla legislazione patriarcale o alle consuetudini generali.

Ricorda poi la divisione della giurisdizione in alta (delitti di sangue), media e bassa, costituita quest'ultima dalla competenza di polizia. Secondo che il comune è in possesso dell'una

o dell'altra sfera giurisdizionale, lo statuto è più o meno esteso.

Osserva che la procedura non costituisce una parte integrante degli statuti ma sta a sè anche nella serie Cividalese, che è la più ricca fra le serie statutarie friulane. A questo punto, v'è una lunga digressione relativa alla natura dei giudizi Friulani ed alla loro trasformazione da giudizio meramente popolare, nel quale la sentenza viene data dagli astanti, ad un giudizio più ristretto nel quale sentenziano, in luogo degli astanti, sette *boni homines*, che intervengono a tal uopo all'udienza indetta dal Gastaldo patriarcale. Essi sono scelti da quattro consiglieri eletti appositamente dai provveditori del comune. Quest'ultima fase si trova già nello statuto Cividalese dei primi anni del secolo XIV, che è noto sotto il nome di codice Caiselli e fu pubblicato dal compianto Emilio Volpe. Quanto al modo nel quale si formarono, nella loro prima apparizione, questi nostri statuti, l'A. richiama i documenti che si trovano negli statuti di Cividale già ricordati, nei quali, per stabilire i diritti dell'avvocato del mercato Cividalese e del gastaldo patriarcale, si ricorre alla testimonianza d'alcune persone che avevano coperto quell'ufficio, e si mettono per iscritto. Così, egli pensa, devono essere state raccolte le consuetudini che s'erano formate nella città e furon tradotte in statuti scritti.

Più tardi gli appositi 'statutari' esaminavano i capitoli dei vecchi statuti per proporre modifiche al consiglio o per armonizzarli con quelle già introdotte mercè deliberazioni singole.

Quanto agli statuti delle terre che non avevano carattere di comune libero, ma stavano sotto la giurisdizione d'una famiglia feudale, in essi lo statuto si forma per un accordo fra i giusdicenti e gli « uomini » loro sottoposti, come risulta dagli statuti di Tarcento, di Spilimbergo e d'altre terre o villaggi.

Il passaggio al diritto scritto avviene in Friuli, per la maggior parte, nel secolo XIV: soltanto di Cividale e di Sacile ci si conservano statuti del secolo XIII.

Anche gli statuti delle comunità libere sono però soggetti all'approvazione del patriarca e ciò sta in relazione non solo col fatto che questi era il principe del paese, ma anche colla circostanza che egli teneva in ciascuno di questi comuni un suo ufficiale, che si chiamava, come si disse, gastaldo o capitano, e che stava a capo del comune, rendeva giustizia a nome del patriarca, guidava il piccolo esercito comunale ecc. A questo ufficiale spet-

tava una parte della « vadia » ossia della cauzione che le parti dovevano versare per prender parte al giudizio, trasformatasi poi in pena pecuniaria vera e propria. Ancora a tempo Veneto si ha questa divisione: così a Monfalcone la 'vadia' si divideva per metà fra il comune e la signoria di Venezia.

Questi rapporti fra comuni e principe non sono però sempre pacifici: i comuni cercano di sottrarsi alla signoria e d'allargare la propria sfera. Così abbiamo al tempo Veneto una lotta fra il comune di Udine ed il Luogotenente, perchè il primo voleva ampliare la propria giurisdizione, come risulta dalla relazione del Luogotenente Sanudo del 1634. Un altro Sanudo aveva nel secolo precedente denunziati gli abusi dei giusdicenti feudali.

Il sorgere degli statuti scritti è preceduto dal formarsi d'una categoria di persone che esercitano, come professione, l'ufficio di avvocato. L'A. osserva, come già nel secolo XV, i feudali friulani si dedicassero sovente all'avvocatura e come il moltiplicarsi dei legulei cagionasse l'aumento all'infinito delle liti, che costoro fomentavano. I dottori in legge ebbero, poi, col tempo, come ovunque, distinzioni notevoli ed entrarono per tale qualità a far parte dei consigli delle città Friulane divenute corpi nobili: così a Udine nel secolo XVI i Florio, gli Amasei, i Deciani, i Manin, i Miulitti ed altri. L'A. osserva come questi privilegi contrastino colle parole aspre che colpiscono i *voraces advocati* e le loro *cavillationes et astuciae* nello statuto Cividalese del 1361, ma avverte pure che a quest'influenza del ceto avvocatizio era stata già aperta la strada dalla rinnovata conoscenza dei testi giustinianei, già palesata dallo statuto Cividalese più antico, che ne cita numerosi passi nella sua introduzione.

L'avvento del dominio Veneziano portò, sotto l'aspetto della trasformazione del diritto consuetudinario locale, grandi conseguenze; la nuova signoria metteva il Friuli in contatto più stretto colla giurisprudenza e perciò affrettava l'opera, che i giuristi Friulani dell'epoca patriarcale avevano già iniziata col portare nel paese i dettami e le formule del diritto romano rinnovellato.

In quest'opera precedente alla dominazione Veneziana, ebbero gran parte i notai che nei loro atti introdussero formule derivate per l'appunto dalla scienza giuridica rifiorita negli Studi italiani. Questa influenza essenzialmente romanistica di notai e di giurisperiti interruppe, com'è ben naturale, lo svolgimento del diritto che s'era venuto spontaneamente formando attraverso le consuetudini e gli statuti. Non così avvenne invece del diritto canonico,

che ben poca influenza esercitò in Friuli, malgrado la dominazione ecclesiastica dei patriarchi ciò che è uno dei fatti più singolari della storia di questa interessante regione.

L'A. crede che questa interruzione dello svolgimento del diritto consuetudinario non abbia prodotto effetti salutari perchè nel complesso gl' interpreti del diritto romano sorti nell'età di mezzo non avevano « quella virtualità intellettiva che procede dalla tradizione » in quanto che ormai il vero senso di molti istituti si era completamente perduto.

Stampato in 50 Esemplari
nella Tipografia dei Fratelli Stianti
in Sancasciano Val di Pesa.